

DECISIONE (UE) 2021/1854 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2021

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ⁽¹⁾, («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) Il consiglio di associazione ha adottato le priorità del partenariato UE-Giordania con la decisione 1/2016 ⁽²⁾ e le ha prorogate con la decisione 1/2018 ⁽³⁾ fino alla fine del 2020.
- (3) In uno scambio di lettere, le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità delle priorità del partenariato UE-Giordania quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuove priorità del partenariato aggiornate.
- (4) A norma dell'articolo 91, dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (5) Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità del partenariato finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione, dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Giordania finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 19 dicembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania (GU L 355 del 24.12.2016, pag. 31).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 12 dicembre 2018, che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 34).

⁽⁴⁾ Cfr. documento SN 12261/21 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
